

CRISI D'IMPRESA

La natura ibrida della transazione fiscale

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nelle ultime settimane assistiamo ad un acceso dibattito dottrinale, teso a decriptare l'**Ordinanza n. 8054/2021** attraverso la quale le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno ricondotto alla giurisdizione del **Tribunale fallimentare il diniego erariale alla proposta di transazione fiscale**.

Invero, di più interessante e complicata lettura appare la **riforma dell'attuale impianto normativo**, avvenuta attraverso l'entrata in vigore del **D.L. 125/2020**, che ha implementato l'istituto contemplato dalla **Legge Fallimentare** (anch'essa destinata a soccombere con la piena entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), introducendo strumenti a favore del debitore funzionali ad agevolare l'omologazione di **accordi di ristrutturazione del debito e di concordati**.

Se da un lato, infatti, l'[articolo 182-bis, comma 5, L.F.](#), come modificato dal menzionato D.L. 125/2020, consente al Giudice fallimentare di **superare la mancata adesione delle Agenzie fiscali e degli Enti previdenziali** alle presupposte iniziative di transazione fiscale, dall'altro, il vigente quadro normativo ed ordinamentale **non chiarisce se residui l'obbligatoria partecipazione dell'Amministrazione finanziaria** (intesa *latu sensu*) allo scopo, quantomeno, di **quantificare il debito erariale** che il professionista indipendente dovrebbe garantire come legittimamente soddisfatto, pur **in assenza di un formale accordo di transazione fiscale**.

A parere di chi scrive, infatti, l'**intento del Legislatore** si mostra **chiaro** ma tremante è la mano del riformatore.

L'accesso delle imprese a **procedure concorsuali** minori è, infatti, necessità imposta dalla pandemia economica in atto ma al **Giudice fallimentare**, a cui oggi le SS.UU. vorrebbero addirittura attribuire potestà di **pronuncia sui termini della pretesa fiscale**, mancano poteri e competenze per, quantomeno, valorizzarla.

Se così è, ha senso l'interpretazione restrittiva fornita da parte della dottrina, che ammetterebbe l'**omologazione forzata** solo nel caso di **silenzio-dissenso dell'Agenzia**, in tal modo dando come acquisite trattative e presentazioni di formali istanze funzionali alla quantificazione del **debito erariale**.

Sul punto, non appare superfluo osservare come se, da un lato, l'attestazione del professionista indipendente risulti funzionale, nell'ambito del **cram down** fiscale e previdenziale, a fissare la **percentuale di soddisfo** dei debiti erariali e previdenziali, dall'altro l'omologa del piano, ad opera del Giudice fallimentare, **non possa che avvenire attraverso la stima di cash flow** – siano essi generati da nuova finanza o da operazioni straordinarie che ne assicurino la realizzazione – ritenuti **sufficienti** alla copertura, in un dato arco temporale, della **posizione debitoria dell'impresa interessata**.

Piuttosto che la ridondante opera di rilettura di pronunce emanate dalla Suprema Corte, e ineludibilmente riferite ad un **quadro normativo ormai irrimediabilmente mutato**, ci aspettiamo che nei prossimi mesi la dottrina si soffermi su tali **vitali questioni**, anche alla luce della **mutata fisionomia dell'istituto**.

Nel nuovo assetto, infatti, la transazione fiscale si pone quale **strumento funzionale al consolidamento del debito tributario**, secondo profili che inevitabilmente trascendono il tanto proclamato *cram down*.

Ovviamente, come da più parti osservato, la sola finalità di stabilire il *quantum debeatur* sarebbe limitativa per l'istituto nonché contraria alla *ratio legis* del nuovo **Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza**.

Alla luce di quanto sopra, possiamo concludere che **la sola proposta di transazione fiscale**, correttamente estradata e posta al centro del contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria, risulta **sufficiente** ai fini che ci occupano, a questo punto rendendo **superfluo ogni ulteriore dissertazione in termini di competenza** dell'eventuale **diniego**, che risulta relegabile a **mera questione di diritto e pertanto estraneo al perimetro di concreta operatività** delle nuove disposizioni in materia.

Un'esemplificativa dimostrazione di quanto sopra asserito è rappresentata dalla valutazione di debiti tributari relativi ad **annualità in corso**, per le quali ovviamente **non esiste neanche l'adempimento dichiarativo** ad opera della contribuente, nonché a rilievi tributari al centro di processi verbale di constatazione avanzati dalla Guardia di Finanza, per i quali, in assenza di un avviso di accertamento conferente, sussisterebbe per il contribuente il solo **obbligo contabile** di apertura del relativo fondo, in tal modo spostando la nostra analisi – ma questo meriterebbe dedicata riflessione – sulla necessità, ai fini della conclusione della transazione, di **attendere le determinazioni di un diverso Ufficio** della medesima Amministrazione.